

**SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE RICICLABILE
COSTITUITA DA SFALCI E PICCOLE POTATURE (C.E.R. 20 02 01) NEL
TERRITORIO DEI COMUNI SERVITI DA AIMAG S.p.A.**

DISCIPLINARE TECNICO

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
06/05/2021	0	Stefano Pini	Aram Iobstraibizer

Sommario

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 – DEFINIZIONI.....	4
Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	4
Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE.....	5
Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	5
Art. 7 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA).....	5
8 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	6
B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	7
CONDIZIONI GENERALI.....	8
MEZZI ED ATTREZZATURE.....	9
FREQUENZE DI INTERVENTO.....	10
D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	10
E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE.....	10
F. INTERVENTI NON PREVISTI.....	11
G. CONDOTTA.....	11
H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	11
I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG.....	12
Art. 9 – SUBAPPALTO.....	12
Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	14
Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA.....	14
Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	15
Art. 12.1 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE.....	16
Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA.....	17
Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE.....	17
Art. 15 – LINGUA.....	18
Art. 16 – RISERVATEZZA.....	18
Art. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.....	18
Art. 18 – PAGAMENTI.....	20
Art. 19 – ANTICIPAZIONI.....	21
Art. 20 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA.....	21
Art. 21 – REVISIONE PREZZI.....	21
Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI.....	21
Art. 23 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO.....	21
Art. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
Art. 25 – INADEMPIENZE E PENALITA'.....	22
A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE.....	22
B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE.....	22
C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.....	23
Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
Art. 27 – RISERVE E RECLAMI.....	24
Art. 28 – FORO COMPETENTE.....	25
Art. 29 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, ai sensi del D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i. dei seguenti servizi di seguito dettagliati:

- Servizio di raccolta porta a porta della frazione riciclabile costituita da sfalci e piccole potature (C.E.R. 20 02 01) nei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, San Felice s/P, San Prospero e Soliera, nella provincia di Modena.

Il quantitativo annuo indicativo di sfalci e piccole potature (C.E.R. 20 02 01) da ritirare presso le utenze è così di seguito specificata:

COMUNE	MESI DI SERVIZIO	N. UTENZE SERVITE	Q.TA' DI RIFIUTO [ton.]
Camposanto	14	998	176
Cavezzo	14	2.572	571
Concordia S/S	14	2.868	589
Medolla	14	2.525	728
Mirandola	14	9.970	1.347
San Felice sul Panaro	14	3.960	768
San Possidonio	14	1.328	285
San Prospero	14	2.099	314
totale AREA NORD		26.320	4.778
Carpi	14	30.048	3.553
Novi di Modena	14	3.602	758
Soliera	14	5.886	855
totale AREA SUD		39.536	5.167
TOTALE		65.856	9.945

Le quantità sopra indicate sono puramente indicative.

Il rifiuto dovrà essere conferito presso gli impianti di compostaggio Aimag S.p.A., siti:

- in via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO) (Det. N. 130 del 01/09/2015 e s.m.i.).
- in via Ceresa, 10/A (loc. Massa Finalese) – 41034 Finale Emilia (MO) (Det. N. 1757 del 03/04/2017 e s.m.i.)

Per il servizio del presente articolo il contratto ha effetti giuridici a partire dal giorno di sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa appaltatrice, ha durata indicativa di **quattordici** mesi e avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale complessivo.

I servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.

Pertanto si darà inizio alle prestazioni anche in assenza di contratto in quanto la mancata esecuzione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale, dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all' Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi salvo rivalersi sull'appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Impresa appaltatrice

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Responsabile Operativo

Il tecnico nominato e comunicato dall'impresa appaltatrice al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato.

Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

Stazione Appaltante

AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (MO)

Tecnico Responsabile di Aimag

Il Tecnico nominato e comunicato da Aimag a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

utente

chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze ai sensi del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

utenze

luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

utenze domestiche

luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

utenze non domestiche

luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi dalle utenze domestiche;

utenze singole:

utenze che dispongono di un contenitore personale per il rifiuto organico (unità abitative da minimo 1 a massimo 5 utenze);

utenze condominiali

utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze (unità immobiliari condominiali con un minimo di 6 utenze);

punti di raccolta

si intende la somma delle utenze singole e delle unità abitative delle utenze condominiali.

Sfalci e piccole potature

Erba, fiori, foglie, piante senza pane di terra, radici, ramaglie di diametro inferiore a 5 cm, residui vegetali da pulizia dell'orto e del giardino (C.E.R. 20 02 01).

Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, a base d'asta, ammonta indicativamente ad **Euro 1.320.000,00** IVA esclusa (diconsi euro unmillionetrecentoventimila/00) di cui Euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si stima che i costi della manodopera sono pari ad Euro Euro 950.000,00 (Diconsi Euro novecentocinquantamila/00).

La base d'asta è stata calcolata considerando un prezzo unitario fissato in 20,00 €/utenza/anno (IVA esclusa) per i "Comuni Area Nord" dove vi è una maggior quantità di rifiuto in rapporto alle utenze servite ed un prezzo unitario fissato in 15,00 €/utenza/anno (IVA esclusa) per i "Comuni Area Sud" dove vi è una minor quantità di rifiuto in rapporto alle utenze servite.

La determinazione dei corrispettivi avverrà moltiplicando la singola tariffa unitaria presentata in sede d'offerta per il numero di utenze servite, di cui al modulo d'offerta del disciplinare di gara. Le quantità esposte sono puramente indicative.

Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE

Le modalità di aggiudicazione dell'appalto, così come quelle di partecipazione, presentazione delle offerte ed espletamento della gara sono precisate nel disciplinare di gara.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'offerta economica da presentarsi per lo svolgimento del servizio dovrà essere espressa in €/utenza/anno.

I prezzi unitari offerti dall'impresa appaltatrice costituiscono la base per cui sarà pagato il servizio.

Essi sono comprensivi di:

- a) costo del servizio di raccolta e trasporto per i CER 20 02 01, oggetto dell'appalto;
- b) mercedi degli operatori-conduttori e del consumo di tutti i prodotti;
- c) l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.;
- d) compilazione dei formulari di identificazione rifiuto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M 145/98 e s.m.i.);
- e) oneri per la sicurezza.

Tali prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 7 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

L'impresa o le imprese consorziate esecutrici devono obbligatoriamente essere iscritte alla categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

Nella tabella sotto indicata sono riportati i Comuni con la popolazione interessata dal servizio del presente appalto. In merito all'iscrizione alla categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani, il singolo offerente dovrà avere la classe adeguata alla somma della popolazione residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio (come indicato nell'allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN). Qualora l'impresa sia iscritta nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata secondo quanto indicato nell'allegato D della suddetta Delibera per i servizi richiesti dal presente CSA. Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/ Cooperativa dovrà avere classe adeguata alla somma

della popolazione complessivamente servita e residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio. In tal caso l'ATI o il Consorzio dovrà indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

Di seguito si riporta la tabella della popolazione servita

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE DATI PROVINCIA DI MODENA 01/01/2020
CAMPOSANTO	3.203
CARPI	71.347
CAVEZZO	7.021
CONCORDIA s.SECCHIA	8.317
MEDOLLA	6.243
MIRANDOLA	24.134
NOVI DI MODENA	10.040
SAN FELICE s. PANARO	10.847
SAN POSSIDONIO	3.489
SAN PROSPERO	6.051
SOLIERA	15.644

Di seguito si riporta la tabella delle Classi relative alla Categoria 1

<p>Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita</p>	<ul style="list-style-type: none"> A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
--	---

8 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica.

L'impresa appaltatrice dovrà anche provvedere a nominare il Responsabile Operativo, rappresentante dell'Impresa stessa, nei rapporti con il Tecnico Responsabile di Aimag, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impresa ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati al Tecnico Responsabile di Aimag, dall'impresa in forma scritta. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare ad Aimag i propri recapiti telefonici, al fine di consentire ad Aimag di contattarlo 24 ore su 24 per 6 giorni (da lunedì a sabato) alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di:

- a) Organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;
- b) Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.

Aimag potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando, a sua mera discrezionalità, valuti che questi non si attenga ai compiti sopra elencati o, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Tecnico Responsabile di Aimag:

- a) L'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- b) L'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;
- c) Preventivamente le sostituzioni del personale.

L'impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati da Aimag;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale che Aimag le avrà comunicato essere indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale di Aimag.

Aimag è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari alla migliore esecuzione del servizio in oggetto, nel dettaglio dovrà farsi carico dell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

CONDIZIONI GENERALI

Il servizio consiste, nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti e/o sfusi, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, di norma su suolo pubblico nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il committente riterrà necessario per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, il rifiuto potrà essere collocato vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite da Aimag.

In tutti i casi comunque le utenze dovranno attenersi ai giorni e orari prefissati, per quanto riguarda il posizionamento delle varie tipologie di rifiuto da smaltire.

Il servizio verrà eseguito, di norma, dalle prime ore del mattino secondo le disposizioni ed orari compatibili con le esigenze del committente per concludersi con la completa raccolta di tutto il rifiuto esposto.

L'orario di servizio sarà organizzato in modo da effettuare le operazioni di raccolta non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 18.00, secondo un calendario di raccolta predeterminato da Aimag S.p.A.

Aimag si riserva la facoltà di modificare, durante il corso dell'affidamento, gli orari di inizio e fine servizio sul territorio.

Rimane inteso che per le segnalazioni più urgenti e delicate, è obbligatoria la segnalazione telefonica nell'immediatezza dell'evento al Tecnico Responsabile di Aimag S.p.A.

La raccolta sarà effettuata di norma nei giorni da lunedì al sabato compresi. Le festività infra-settimanali sono considerate, salvo diversa disposizione di Aimag, giorno lavorativo ad eccezione delle seguenti date: 01 Gennaio, 01 Maggio, 25 Dicembre; nel caso di due festività consecutive, una sarà considerata lavorativa a tutti gli effetti. Nel qual caso l'impresa appaltatrice dovrà verificare eventuali modifiche degli orari di apertura degli impianti di destino ed organizzare il lavoro di conseguenza.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà controllare la qualità e quantità del rifiuto e non raccogliere rifiuti non conformi. In tali casi, sarà cura degli addetti al servizio segnalare il fatto ad Aimag, che potrà chiedere di apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità.

L'impresa appaltatrice dovrà raccogliere, senza ulteriore compenso, anche i rifiuti che per incuria dell'utente o insufficienza dei contenitori (qualora previsti) fossero depositati all'esterno dei contenitori stessi salvo diverse disposizioni impartite da Aimag. A conclusione delle operazioni di raccolta l'area circostante deve risultare perfettamente pulita.

Al fine di evitare possibili inconvenienti di ordine igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico, nonché organizzativo e funzionale, nel caso in cui venisse fatta richiesta da parte dell'Aimag di espletare operazioni relative ai servizi indicati, le stesse devono essere eseguite o almeno iniziate entro il termine del turno di raccolta previsto per il giorno in cui la richiesta viene formulata o al massimo entro le 24 ore successive. La richiesta sarà di norma inoltrata mediante servizio di telefax o a mezzo posta elettronica; potrà essere altresì data per iscritto e, in casi di urgenza, anche verbalmente.

Nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto per richieste d'intervento di tale natura purché il numero sia contenuto nella misura di 1 ogni 100 utenze servite per turno di raccolta. Qualora alla richiesta di intervento e/o operazione l'impresa non ottemperasse nei tempi sopracitati, allo stesso verrà applicata, direttamente su proposta di Aimag, una sanzione pecuniaria prevista nel presente capitolato tra le 'inadempienze e penalità'.

Nello specifico il servizio di raccolta del rifiuto "sfalci e piccole potature" verrà effettuato con il sistema porta a porta a cadenza settimanale per ogni utenza e secondo un calendario approvato dalla Stazione Appaltante.

Il servizio si effettua continuativamente senza interruzioni nei mesi invernali.

La raccolta dei rifiuti vegetali, residui di sfalci e potature, viene svolta mediante servizio "porta a porta" predisponendo i rifiuti vegetali in fascine legate o collocando gli stessi in contenitori, scatole o sacchi di tipologia approvata dalla Stazione Appaltante, che saranno conferiti, a cura dell'utente, lungo le strade pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure in quelle private previa autorizzazione della Stazione Appaltante; i contenitori (qualora previsti), dopo lo svuotamento dovranno essere riportati nella posizione originaria, provvedendo al bloccaggio di eventuali ruote. I sacchi (qualora presenti) dopo lo svuotamento non dovranno essere abbandonati sul territorio ma riposti nella posizione originaria.

L'impresa appaltatrice dovrà ritirare completamente i rifiuti oggetto del servizio in ogni punto di raccolta compreso nell'area indicata nelle planimetrie all'allegato 1.

Il servizio comprende il trasporto del rifiuto risultante dalla raccolta differenziata alle piattaforme di recupero più prossime ovvero agli Impianti AIMAG di Compostaggio siti in via Valle, 21 a Fossoli di Carpi (MO) e/o in via Ceresa 10/A località Massa Finalese – Finale Emilia, così come indicato dalla Stazione Appaltante.

In caso di necessità la Committente potrà comunque procedere a variazioni (di limitata entità) del programma stabilito anche con un preavviso di 24 ore.

La Committente si riserva, quindi, la facoltà di modificare in qualsiasi momento il numero degli svuotamenti, la frequenza di vuotatura e le modalità di ritiro dei contenitori, la logistica dei percorsi di raccolta e i giorni di vuotatura senza che questo comporti oneri aggiuntivi.

MEZZI ED ATTREZZATURE

1. l'impresa appaltatrice dovrà dotarsi per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto di personale, mezzi ed attrezzature adeguate, sia per qualità che per numero, alla tipologia dei servizi da svolgere; i mezzi e le relative attrezzature da impiegare dovranno essere idonei alla movimentazione dei contenitori e alle caratteristiche delle strade urbane da percorrere nel normale giro di raccolta; in considerazione della tipologia del servizio la dotazione minima dei mezzi dovrà comprendere almeno n. 2 autocompattatori con capacità non inferiore a mc 15, ed eventualmente 2 costipatori con capacità non inferiore a mc 7, possibilmente dotati di sistemi tipo GPS.
2. l'impresa appaltatrice è tenuta ad utilizzare mezzi ed attrezzature atti ad evitare la dispersione del materiale raccolto compresi i liquidi, durante la fase di raccolta e trasporto.
3. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni:
 - Logo e marchio di Aimag S.p.A.;
 - La dicitura "Servizi per conto di AIMAG S.p.A.";
 - Nominativo della Ditta che esegue il servizio;
4. l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare ad Aimag prima dell'inizio del servizio l'elenco e le caratteristiche dei mezzi utilizzati, indicando il numero di targa ed anno di immatricolazione, nonché la regolarità dei collaudi annuali ed il rispetto di ogni eventuale norma che regola la circolazione stradale. Ogni variazione dell'elenco dovrà essere comunicata preventivamente ad Aimag con almeno sette giorni lavorativi di anticipo sull'effettivo utilizzo del mezzo. Aimag si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
5. durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:
 - a) Copia dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie;
 - b) Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso;
 - c) Documentazione attestante l'abilitazione al trasporto di cose, ove prevista, ai sensi

- della legge n. 298/74 e D. Lgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme (Certificato iscrizione conto terzi, licenza trasporto in conto proprio);
- d) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci;
 - e) Copia del Contratto tra Aimag S.p.A. e l'impresa appaltatrice; in alternativa a tale documentazione, Aimag potrà consegnare all'Impresa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio;

L'impresa dovrà essere munita di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente relativamente al trasporto rifiuti. In caso di esonero dalla compilazione del formulario, cosa che dovrà comunque essere concordata con il Responsabile di Aimag, la ditta dovrà produrre documenti di trasporto così come indicati da Aimag, annotando correttamente tutte le eventuali informazioni richieste.

FREQUENZE DI INTERVENTO

- 1) **Il servizio dovrà essere continuativo per la durata dell'intero rapporto contrattuale.**
- 2) Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi impreveduti e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, nell'ambito delle disposizioni impartite dal personale tecnico-operativo di Aimag S.p.A.
- 3) L'impresa appaltatrice dovrà essere dotata di personale esperto (conduzione automezzi).
- 4) L'impresa dovrà provvedere all'approvvigionamento del carburante per tutti i mezzi impiegati.
- 5) Se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare la bonifica dell'area interessata, senza oneri aggiuntivi per Aimag, informando il referente aziendale.
- 6) L'impresa dovrà rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza, ad esempio D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e nel rispetto della "Direttiva macchine".

D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o copia del provvedimento stesso corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di verificare l'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di effettuare il trasporto.

E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE

L'impresa appaltatrice provvederà alla raccolta, al trasporto e al conferimento della frazione riciclabile costituita da sfalci e piccole potature, presso le strutture indicate da Aimag ovvero all'impianto di Compostaggio sito in via Valle, 21 - 41012 Fossoli di Carpi (MO) e l'impianto di Compostaggio sito in via Ceresa, 10/A località Massa Finalese – 41034 Finale Emilia (MO).

Se durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile effettuare gli scarichi presso i siti indicati da AIMAG SpA, sarà compito di Aimag indicarne di alternativi scelti mediante un criterio di prossimità.

Resta inteso che all'impresa appaltatrice non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto e/o smaltimento, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.

F. INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti in apposita offerta economica.

G. CONDOTTA

L'impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

Aimag verificherà l'esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato Tecnico e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'impresa, si riserverà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti, fatto salvo il risarcimento del danno a qualunque titolo subito.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad Aimag tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi (ad es. abbandoni di rifiuti, conferimento al di fuori dei contenitori, capacità insufficiente dei contenitori, ...), collaborando con il personale Aimag addetto al controllo nella individuazione del responsabile di comportamenti scorretti.

Per garantire l'efficacia della collaborazione, Aimag potrà istituire un sistema di messaggistica che gli operatori dovranno mettere in atto e che prevede la compilazione di un documento in doppia copia che viene lasciato in prossimità del contenitore, per la segnalazione all'utente, ed inviato ad Aimag.

Al fine di uniformare i comportamenti, annualmente tutti gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare ad un incontro di illustrazione dei fondamenti del servizio e di norme comportamentali e procedure operative.

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la collaborazione per intervenire in occasione di convegni, seminari o riunioni a scopo informativo, propagandistico e didattico, senza addebitare alla Committente alcun costo.

H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'impresa appaltatrice che sarà, altresì, responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa presso fornitori di fiducia.

Resta inteso che Aimag si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente, le persone e le cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con

altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.

Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'impresa appaltatrice.

I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Aimag si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta.

Detti automezzi, mezzi d'opera e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del Tecnico Responsabile di Aimag.

I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG

Al Tecnico Responsabile di Aimag, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, Il Tecnico Responsabile di Aimag, o suo incaricato, ha il compito di:

- Impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'impresa appaltatrice;
- Controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato;
- Vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole dell'arte;
- Ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Tecnico Responsabile di Aimag ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Tecnico Responsabile di Aimag ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa.

Il Tecnico Responsabile di Aimag potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Art. 9 – SUBAPPALTO

L'affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

La possibilità di fare ricorso a subappalti, noli a caldo, cottimi, forniture con posa in opera e simili, e comunque l'affidamento a terzi di qualsivoglia lavorazione, è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG S.p.A.

In tal caso il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto non potrà essere concessa per importi superiori al 50% dell'importo contrattuale.

È vietato il subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla presente gara.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

AIMAG S.p.A. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. Pertanto l'inutile decorso del suddetto termine l'autorizzazione non si intenderà concessa.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara-

Unitamente al contratto di sub appalto o alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere prodotta, relativamente a ciascun subappaltatore o cottimista:

1. la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
2. la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. la dichiarazione di aver trasmesso l'informativa sui rischi legati alla sicurezza relativa agli impianti di compostaggio e alle discariche, comprensiva di piano delle emergenze e di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale in modo equivalente a quanto effettuato da Aimag con l'appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, è fatto inoltre obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal committente, danno a quest'ultimo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei servizi.

E' obbligo dell'appaltatore di inserire nel contratto di sub affidamento la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica qualora emergessero informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 a carico del subcontraente, violazioni dei principi

e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A. s.p.a.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Fanno parte del Contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e la relazione in merito alle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi indicati nell'allegata informazione sui rischi ai sensi del D. lgs 81/08 e s.m.i. ed ai rischi specifici propri delle attività oggetto del presente appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione, elencata di seguito, prima della sottoscrizione del contratto, pena l'annullamento dello stesso:

- a) Copia fotostatica dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio posto a base di gara.
- b) Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte (estratto del DVR).
- c) Copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e relativa quietanza di pagamento.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Committente, sulla base delle informazioni a lui fornite dall'appaltatore, dovrà allegare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 D. lgs 81/2008) a firma del suo titolare/legale rappresentante e del titolare/legale rappresentante dell'azienda aggiudicataria.

L'impresa appaltatrice durante la validità contrattuale dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- Copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, 03/06/2014 n° 120 e s.m.i, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007).

Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) Eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà di Aimag, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'impresa appaltatrice la predisposizione di tutte le norme di

profilassi e di prevenzione sanitaria (es: vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale dipendente.

L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato tecnico e della normativa vigente;

- e) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Tecnico Responsabile di Aimag; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, dovrà essere comunicato al Tecnico Responsabile di Aimag prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- f) L'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc...
- g) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- h) L'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- i) L'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc...
- j) L'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, Aimag accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto all'art 26 del presente Capitolato;

Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio a ciò derivante.

In particolare l'impresa dovrà osservare:

- a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) del D.lgs. 159/11e s.m.i. in materia di antimafia;
- c) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lsg. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) di tutte le leggi relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare il D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", successive modifiche e integrazioni e D.M. 03/06/2014 n° 120 e s.m.i.;
- e) Di tutta la normativa sull'autotrasporto conto terzi di merci su strada;
- f) Del D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. relativo al Codice della strada;
- g) Del Decreto relativo al calendario divieti circolazione mezzi emesso dal Ministero dei Trasporti;
- h) L. 29 luglio 2010 N. 120: disposizione in materia di sicurezza stradale;
- i) di tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;

E' fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera e CCNL.

L'Impresa si obbliga all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.

1. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) sia nei confronti dell'impresa appaltatrice che subappaltatrice. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

2. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro dall'ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà alla sospensione dei singoli pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

3. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute a, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa appaltatrice non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 12.1 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato l'aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Federambiente.

L'impresa subentrante dovrà assumere ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, dal giorno iniziale della nuova gestione tutto il personale addetto in via ordinaria allo specifico appalto, il quale alla scadenza effettiva del contratto d'appalto risulti in forza presso l'azienda

cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti all'inizio della nuova gestione. Si allega al presente l'elenco del personale dipendente fatto pervenire dall'impresa cessante. L'impresa cessante e subentrante dovranno provvedere a tutti gli adempimenti imposti dall'art. 6 del CCNL di Igiene Ambientale Federambiente.

Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "valutazione rischi e corsi di formazione aziendali sicurezza sul lavoro, in particolare corso RSPP, datore di lavoro, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, corso RLS, formazione lavoratore" e s.m.i..

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere in regola con la "Direttiva macchine" e quindi avere tutti i mezzi in utilizzo per questo servizio rispettanti la normativa vigente.

In particolare l'impresa è tenuta a:

- a) Comunicare ad Aimag il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'impresa per i servizi oggetto dell'affidamento;
- b) compilare la relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto. Copia di tale documento timbrato e controfirmato per accettazione da parte dell'impresa deve essere allegato alla relazione e restituito al committente, unitamente ai documenti in esso indicati;
- c) sottoscrivere, tramite il proprio titolare/legale rappresentante, il documento unico di valutazione rischi da interferenze (26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) da allegarsi alla convenzione.

Si sottolinea che la mancata osservanza di quanto riportato ai precedenti punti a), b), c) potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Tecnico Responsabile di Aimag.

Aimag si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di Aimag oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi di Aimag e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di Aimag il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L'impresa appaltatrice è obbligata, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

L'impresa appaltatrice, dovrà rendere disponibili, su richiesta del Tecnico Responsabile Aimag, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro di carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc...)

L'impresa appaltatrice deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utiliz-

zo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Tecnico Responsabile di Aimag.

L'impresa dovrà dimostrare che il personale adibito al servizio sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

Aimag si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di Aimag oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori che abbia coinvolto personale e/o mezzi di Aimag e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di Aimag il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarci.

Art. 15 – LINGUA

L'impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

Art. 16 – RISERVATEZZA

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione viene richiesta in misura ridotta del 50% se l'impresa possiede la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie CEI EN 45000.

Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

CAUZIONE DEFINITIVA

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla costituzione della cauzione definitiva viene fissata in ragione del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione della servizio con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. n. 209 del 07/09/2015.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi in pagamento.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto:

del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi.

In caso di escussione parziale è fatto obbligo per l'appaltatore di reintegrare le somme assicurate.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 18 – PAGAMENTI

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 Gennaio 2019.

Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza **mensile**, previo nulla osta del Tecnico Responsabile di Aimag.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 gg. data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d'opera sulla base del numero di utenze servite.

Il numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi.

Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

Art. 19 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa appaltatrice non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 20 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA

Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisi e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, sulla base dei prezzi offerti, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.

Art. 21 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto il ribasso e i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma di scrittura privata.

Tale scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione. Saranno invece a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, spese di notifica e simili.

Art. 23 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessione di credito.

Art. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 25 – INADEMPIENZE E PENALITA'

A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE

AIMAG S.p.A. notificherà per iscritto all'impresa appaltatrice tutti gli eventuali ritardi ed interruzioni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi previsti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG, **dopo un primo richiamo scritto** tramite apposito Modello di Segnalazione Inadempienze (MSI) potrà:

- a) svincolarsi dai rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice;
- b) applicare le seguenti penali:

VIOLAZIONE	IMPORTO (€)
Mancata effettuazione servizio raccolta completo.	€ 1.000,00
Ritardata o omesso intervento richiesto o eseguito oltre il termine previsto (per singola utenza).	€ 200,00
Inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell' esecuzione del servizio.	€ 120,00
Mancata o incompleta pulizia nei punti di conferimento (per singola utenza).	€ 120,00
Mancata applicazione delle misure di sicurezza o dell'utilizzo dei D.P.I.	€ 120,00
Ritardata od omessa raccolta rifiuti (per singola utenza).	€ 120,00
Omessa segnalazione di un contenitore (qualora previsto) danneggiato o malfunzionante.	€ 25,00
Mancata trasmissione dei dati o delle informazioni come da richieste del capitolato entro i termini fissati.	€ 200,00
Irregolarità commesse dal personale dipendente dello stesso, per scorretto comportamento di questo verso il pubblico.	€ 200,00
Danneggiamento/rottura del contenitore (qualora previsto) imputabile ad errato utilizzo dell'operatore della Ditta appaltatrice	€ 200,00

Le suddette penali saranno emesse da Aimag S.p.A. attraverso specifica nota di addebito nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE

AIMAG S.p.A. ha la facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, applicandole le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni inosservanza delle disposizioni previste al precedente art. 10.

Le presenti penali saranno applicate detraendo il relativo importo all'atto del pagamento delle fatture di riferimento.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine summenzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione

Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Aimag si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della Cauzione:

- 1) In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 3) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 4) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 5) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- 6) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 7) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello **Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;**

- 8) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 9) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 10) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 11) L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 12) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle informazioni **debitamente accertate e contestate** comprometteranno il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 13) In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Art. 27 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 28 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

Art. 29 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

CALENDARI RACCOLTA – “AREA NORD”

CAMPOSANTO						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Urbano Don Minzoni						
Urbano Panaro						
Urbano Zai						
Forese Est						
Forese Ovest						

CAVEZZO						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Urbano Nord						
Sant'Anna - Ponte Motta						
Urbano Sud (Zai)						
Forese						

CONCORDIA SULLA SECCHIA						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Urbano Centro						
Togliatti - Vivaldi						
Fossa - Vallalta						
Urbano Esterno						
Zai						
Forese Secchia Est						
Forese Secchia Ovest						

MEDOLLA						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Genova						
Bruino						
Roma						
San Matteo						
Zai						
Forese						

MIRANDOLA						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Favorita						
Lolli						
Spagnola						
Scuole						
Italia						
Mameli						
Toti						
Duomo						
Castello						
Zai 2 Giugno						
Zai Nord						
Zai San Giacomo						
San Giacomo Roncole						
San Giacomo Roncole Forese						
San Martino Carano						
San Martino Carano Forese						
Cividale						
Cividale Forese						
San Martino Spino						
San Martino Spino Forese						
Gavello						
Gavello Forese						
Tramuschio						
Tramuschio Forese						
Mortizzuolo						
Mortizzuolo Forese						
Quarantoli						
Quarantoli Forese						

S. FELICE SUL PANARO						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Urbano Mazzini						
Urbano Repubblica						
Urbano Esterno						
Mortizzuolo Confine Pavignane						
Rivara San Biagio Dogaro						
Forese Nord						
Forese Sud						

S.POSSIDONIO						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Urbano Nord						
Urbano Sud						
Zai						
Forese						

S. PROSPERO						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Della Pace						
Chiletti						
Zai Canaletto						
San Martino						
San Lorenzo						
San Pietro						
Staggia						
Forese Est						
Forese Ovest						

CALENDARI RACCOLTA – “AREA SUD”

CARPI						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Cortile						
San Marino						
ZAI Fossoli						
Fossoli						
Budrione Migliarina						
Gargallo - S.Croce - Cantone						
Cortile Forese						
Forese Nord						
Forese Sud						
ZAI Chimica						
ZAI Morbidina						
Nuova Ponente						
ZAI Commercio						
Messori Guastalla						
Molinari						
San Giorgio						
Marx						
Mozart						
Leopardi						
Cattani						
Repubblica						
Cuneo						
ZAI Cibeno						
Roosevelt						
Ramazzini						
Due Ponti						
Brunelleschi						
Longhena						
Giovanni XXIII						
De Sanctis						
Prampolini						
Fortunato						
Pezzana						
VillaGlori						
Muratori						
Adamello						
Gioberti						
Graziosi						
ZAI Quartirollo						
Bonasi Costituzione						
Moro Esterna						
Cavata						
Lincoln						
IV Novembre						
San Bernardino						
Duomo						
Castello						
Dei Corsi						
Rocca						
San Francesco						
Mercato Coperto						
Fassi						
De Amicis						
Carducci						

NOVI DI MODENA						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Rovereto - S.Antonio						
Zai Rovereto						
Novi						
Zai Novi						
Forese Nord						
Forese Sud						

SOLIERA						
ZONE	LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO
Limidi Frazione						
Sozzigalli (Via Carpi Ravarino, Per Limidi, Montecuccoli)						
Zai Limidi						
Zai Soliera						
Appalto - Via Croce Lama - Via S. Pellegrino						
Soliera Centro						
Soliera (A Nord Di Via Grandi)						
Soliera (A Est Di Via Arginetto)						
Forese Nord						
Forese Sud						